

ASL
ROMA 5REGIONE
LAZIOREGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N 002073 DEL 1-5 DIC. 2022

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: Indizione di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/2016 e smi, nella forma di RdO MePA per l'affidamento biennale della fornitura di carta per apparecchiature elettromedicali necessaria ai fabbisogni dei Servizi Sanitari della ASL Roma 5. Importo presunto 180.000,00 oltre IVA 22%.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data, 1-5 DIC. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Velia Bruno

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data, 1-5 DIC. 2022

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: _____

Registrazione n. _____

del 30/11/2022Il Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità
(Dott. Fabio Filippi)

x _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento
(sig. Francesco Seno)Francesco SenoIl Direttore UOC Appalti e Contratti
(dott. Mario Petrucci)La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine
da n. 1 allegati composti da un totale di n. 23 pagine

Il **Direttore UOC Appalti e Contratti** relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022.

PREMESSO che con Deliberazione n. 1805 del 08.11.2021, a seguito di procedura di gara nella forma di RdO MePA n. 2724821, la ASL Roma 5 ha affidato alla ditta Ceracarta SpA la fornitura annuale di carta per apparecchiature elettromedicali di vario tipo necessario alla quotidiana attività delle proprie Strutture Sanitarie per il periodo presunto di un anno;

PRESO ATTO che il budget contrattualizzato di cui alla Deliberazione n. 1805/2021 sopra richiamata, risultato sufficiente a coprire il fabbisogno dell'ASL Roma 5 fino alla data odierna, è in esaurimento, e pertanto della necessità di garantire la fornitura necessaria alle attività dei presidi e strutture aziendale, a seguito di un'analisi dei consumi del materiale di che trattasi nel periodo 2020/2021/2022, è stato calcolato il fabbisogno annuale presunto pari a € 90.000,00, annui;

TENUTO CONTO che la relativa procedura di gara è stata prevista nella pianificazione biennale, approvata dalla Regione Lazio, con Delibera di Giunta Regionale n. 1045 del 30.12.2020, nel quale è stata autorizzata la ASL Roma 5 a procedere in maniera autonoma all'indizione di gara per il nuovo affidamento per il periodo di due anni;

VERIFICATO che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), non risultano ad oggi in essere Convenzioni attive per la fornitura di che trattasi

RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover procedere all'indizione di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i, nella forma di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO MePA), in ottemperanza al dispositivo dell'art. 26 comma 3 della L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i, per l'affidamento biennale della fornitura di carta per apparecchiature elettromedicali di vario tipo, necessaria alla quotidiana attività delle Strutture Sanitarie della ASL Roma 5, per un importo presunto pari a € 180.000,00, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dall'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, invitando le ditte iscritte al Bando MePA "Beni" a presentare la propria offerta.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate, di:


1. autorizzare l'indizione di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i, nella forma di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO MePA), in ottemperanza al dispositivo dell'art. 26 comma 3 della L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i, per l'affidamento biennale della la fornitura di carta per apparecchiature elettromedicali di vario tipo, necessaria alla quotidiana attività delle Strutture Sanitarie della ASL Roma 5, per un importo presunto pari a € 180.000,00, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dall'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, invitando le ditte iscritte al Bando MePA "Beni" a presentare la propria offerta.
2. dare atto che, con il successivo provvedimento di affidamento della fornitura di che alla presente, verrà nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
3. dare mandato alla UOC Bilancio di accantonare, ai sensi del regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D. Lgs. 50/2016 adottato con Deliberazione n. 1740 del 28/12/2020, la somma di € 3.600,00 a valere sul codice conto 501020102.B, quanto a € 2.880,00, ex comma 3 dell'art. 113, sul codice conto 202050502 (altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs

50/2016) e quanto a € 720,00, ex comma 4 dell'art. 113, sul codice conto 202050501 (altri fondi per oneri e spese) sul Bilancio 2023.

4. demandare a successivo atto la ripartizione dell'incentivo di cui sopra tra il personale coinvolto nella presente procedura di gara, secondo le modalità previste dal richiamato regolamento di attuazione.
5. disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.


Il Direttore UOC Appalti e Contratti
Dott. Mario Petrucci



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI


Parere Favorevole
Data 5 DIC. 2022

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Parere Favorevole
Data 5 DIC. 2022

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Giorgio Giulio Santonocito, con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11 luglio 2022,

- Vista superiore proposta di deliberazione formulata dal Direttore UOC Appalti e Contratti che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
- Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta:


DELIBERA

- di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore UOC Appalti e Contratti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 5 DIC. 2022

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

Il Direttore Generale
Dot. Giorgio Gallo Santocchia



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5



REGIONE
LAZIO

**[RDO MEPA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI
CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI NECESSARIA AI
FABBISOGNI DEI SERVIZI SANITARI DELLA ASL RM 5]**

Disciplinare di gara

SOMMARIO

Articolo 01 (Oggetto dell'Appalto)	pag. 3
Articolo 02 (Valore dell'appalto)	pag. 3
Articolo 03 (Requisiti di ordine generale)	pag. 3
Articolo 04 (Requisiti speciali)	pag. 4
Articolo 05 (Documento di Gara Unico Europeo)	pag. 4
Articolo 06 (Modalità di presentazione offerta e criteri di ammissibilità)	pag. 4
Articolo 07 (Criteri di affidamento dell'appalto)	pag. 9
Articolo 08 (Modalità di svolgimento gara)	pag. 9
Articolo 09 (Subappalto e cessione del Contratto)	pag. 13
Articolo 10 (Avvalimento)	pag. 13
Articolo 11 (Garanzia provvisoria e garanzia definitiva)	pag. 13
Articolo 12 (Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto)	pag. 14
Articolo 13 (Revisione dei prezzi)	pag. 16
Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatture e pagamenti)	pag. 16
Articolo 15 (Penali)	pag. 17
Articolo 16 (Tutela dei dati personali)	pag. 17
Articolo 17 (Fallimento dell'Appaltatore)	pag. 20
Articolo 18 (Risoluzione del contratto – Clausole risolutive espresse)	pag. 21
Articolo 19 (Controversie)	pag. 23
Articolo 20 (Foro competente)	pag. 23

Art. 1 (Oggetto dell'Appalto)

Costituisce oggetto del presente Disciplinare di Gara l'affidamento biennale della fornitura di carta per apparecchiature elettromedicali di vario tipo necessario alla quotidiana attività di tutte le Strutture Sanitarie dall'ASL Roma 5.

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del miglior prezzo, individuato ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

L'appalto è costituito in unico lotto.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) è _____.

Art. 2 (Valore dell'appalto)

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto è pari ad € 180.000,00 iva esclusa.

Le imprese concorrenti non potranno presentare, pena l'esclusione dalla procedura, offerte parziali, frazionate o condizionate, nonché di valore complessivo dell'offerta pari o superiore all'importo a base d'asta.

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutto quanto occorra per concludere la fornitura a regola d'arte.

La stazione appaltante inoltre, ai sensi dall'art. 106 comma 12, si riserva di chiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Art. 3 (Requisiti di ordine generale)

3.1 I concorrenti dovranno:

3.1.1. dichiarare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 50 del 2016, attraverso presentazione di dichiarazione unica sostitutiva, allegata in fac-simile alla RdO n. _____;

3.1.2. provare l'iscrizione, per attività inerenti alla fornitura oggetto di gara, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016. Si specifica che i dati dell'iscrizione dovranno essere inseriti nell'Allegato 2B – DGUE Parte IV "Criteri di selezione", Sezione A "Idoneità", lett.1);

3.2 Tutti i predetti requisiti, in caso di associazioni temporanee d'impresе o consorzi ordinari (costituiti o da costituirsi), dovranno essere riferiti a ciascuno dei soggetti costituenti l'associazione o il consorzio ordinario. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 45 del D.Lgs 50/2015, i requisiti dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.

Art. 4 (Requisiti speciali)

- 4.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 4.1.1. aver stipulato o avere avuto in corso, nel triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura, contratti di fornitura analoghi a quelli di che trattasi con enti pubblici.
 - 4.1.2. Si specifica che nei casi di cui sopra di cui al precedente punto 4.1.1, per triennio antecedente la pubblicazione si intende il periodo compreso tra gennaio 2019 / dicembre 2021.
- 4.2. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Art. 5 (Documento di Gara Unico Europeo)

- 5.1 Ai sensi dell'art. 85 del Codice i concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti generali ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico – professionale di cui ai precedenti articoli 3 e 4 attraverso una dichiarazione redatta in conformità al modello allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla GURI del 27 luglio 2016 n. 174) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016". Rivendibile al seguente indirizzo:
<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>
- 5.2 Il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, quindi allegato all'offerta.
- 5.3 Il concorrente dovrà compilare le parti II, III, IV e VI) del DGUE; qualora determinati campi non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, il concorrente ha la facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo "vedasi allegato n. ..."
- 5.4 In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (lettere d), e), f), g) dell'art. 45 comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del codice medesimo) tale documento deve essere reso da ciascuna società facente parte dell'operatore economico.

Art. 6 (Modalità di presentazione offerta e criteri di ammissibilità)

- 6.1. L'offerta dovrà essere presentata tramite il portale del MePA attraverso offerta in risposta alla RdO n. _____, deve indicare il costo onnicomprensivo per la fornitura di che trattasi. In caso di offerte anormalmente basse troverà applicazione l'Art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- L'offerta dovrà avere validità per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta stessa.
- 6.2. tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- 6.2.1 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia digitale di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni;
- 6.2.2 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 6.2.3 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;
- 6.3. la documentazione da produrre, dovrà essere prodotta espressamente con apposizione di firma digitale;
- 6.4. in caso di concorrenti non stabili in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza; si applica l'art. 54, comma 1, del codice;
- 6.5. **L'offerta dovrà essere corredata di:**
- 6.5.1 Copia del presente Disciplinare di Gara firmato digitalmente per totale accettazione;
- 6.5.2 Dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, del d.P.R. n. 445 del 2010, redatta sulla base dell'allegato "A" della RdO n. _____, dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'Art. 80, comma 1) del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;
- 6.5.3 Garanzia di cui al successivo art. 11.1 e, a pena esclusione, dichiarazione di cui al successivo art. 11.2;
- 6.5.4 Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, commi 6, del D.Lgs n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- a. il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - b. l'indirizzo di posta elettronica certificata.
- 6.5.5 Ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;
- 6.5.6 Dichiarazione dell'adesione, per l'emissione delle fatture al Sistema Pagamenti della Regione Lazio, alla disciplina uniforme prevista dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato e integrato dal DCA n. 32 del 30.01.2017. A tal proposito, dovrà provvedere a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti il modello di dichiarazione

- unilaterale approvato con DCAU00006 del 02.01.2018, debitamente firmato dal legale rappresentante, per accettazione espressa del contenuto della suddetta disciplina uniforme;
- 6.5.7 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>) compilato e firmato digitalmente.
- 6.5.8 Dichiarazione di aver stipulato o avere avuto in corso, nel triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura, contratti di forniture analoghe a quelle di che trattasi con enti pubblici (cfr. art. 4);
- 6.5.9 Attestazione contribuzione A.N.AC.;
- 6.5.10 **L'Offerta Economica**, redatta sulla base del fac-simile di sistema, che deve indicare il prezzo onnicomprensivo della fornitura al netto dell'IVA ed avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.
Il valore complessivo dell'offerta non potrà essere pari o superiore al valore posto a base d'asta.
- 6.5.11 **L'Offerta Economica Dettagliata**, redatta compilando il file excel allegato alla RdO n. _____. Il prezzo totale derivante dalla sommatoria dei prezzi unitari deve essere inserito nell'offerta economica di cui al precedente 6.5.10. Non saranno ritenute valide offerte carenti anche di una sola voce.
- 6.6. L'offerta dovrà altresì, qualora ne ricorrano le condizioni, essere corredata di:
- 6.6.1 limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- 6.6.2 limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto (cfr. art. 9): dichiarazione, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica le forniture che intende subappaltare (l'individuazione dei subappaltatori sarà effettuata in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 105, comma 14, quinto periodo del D.Lgs n. 50 del 2016);
- 6.6.3 limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50 del 2016:
- se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016;
 - per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale

(possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui al precedente articolo 5, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

- d. nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, indicazione delle categorie di fornitura che ciascun operatore economico intende assumere;

6.6.4 limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale delle forniture senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs n. 50 del 2016, devono:

- a. possedere e dichiarare i requisiti e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 6.5.2;
- b. possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 4 e presentare le relative dichiarazioni;
- c. dichiarare la fornitura o parte della fornitura che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dell'appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- d. ai sensi dell'articolo 45, comma 2 lettera c), del D.Lgs n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs n. 240 del 1991;

6.6.5 limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a. gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b. le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 6.5.2;
- c. le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - sono individuate quali esecutrici della fornitura;

- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 4, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d. la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 6.5.2, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 4, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. c);
- e. ai sensi dell'articolo 45, comma 2 lettera f), del D.Lgs n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;

6.6.6 limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- a. ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire le forniture direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b. il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. a) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 47 del D.Lgs n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 7.6.2;

6.6.7 limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento (cfr. art. 10): ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a. l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 4; l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura integrale richiesta dagli atti di gara e non è ammesso, per una stessa categoria, il cumulo di una quota del requisito posseduto dall'offerente con una quota del requisito posseduto dall'impresa ausiliaria;
- b. alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- c. alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 6.5.2;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente

- medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- d. alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

Art. 7 (criteri di affidamento dell'appalto)

- 7.1. Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016.
- 7.2. La procedura MePA prevede l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo, al comma 2: non si applicano quindi i commi 4, 5 e 6 del citato art. 97, del Codice. L'esclusione automatica non potrà esercitarsi nel caso di numero delle offerte ammesse inferiore a 10: in tal caso si applicherà il comma 1 dell'art. 97 del medesimo Codice.

Art. 8 (Modalità di svolgimento gara)

- 8.1. Esame delle condizioni di partecipazione:
- 8.1.1. Tutte le procedure di gara si svolgeranno in "seduta pubblica telematica" sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Consip, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- a. dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio (art. 83 del D.Lgs 50/2016);
 - b. dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
 - c. dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Disciplinare di Gara

8.2 Cause di esclusione in fase preliminare

8.2.1. La Stazione Appaltante provvederà a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Disciplinare di Gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a. che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016;
- b. che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016;
- c. che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016.

8.3 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

8.3.1. Sono esclusi dalle successive fasi di gara, senza che si proceda all'apertura delle successive buste telematiche, gli offerenti:

- a. che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 8.2;
- b. che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui all'articolo 8.5;
- c. che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dall'articolo 89 comma 9 del D.Lgs n. 50 del 2016, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- d. che non hanno presentato l'impegno, rilasciato da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze

di contenuto o di sottoscrizione (tale impegno può essere riportato anche sulla cauzione provvisoria);

8.4 Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

8.4.1. Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 8.5, gli offerenti:

- a. che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 8.3, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b. che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80 comma 5 lettera m), del D.Lgs n. 50 del 2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c. che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 6.6.3, lettera a);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 6.6.3, lettera b);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le categorie di forniture da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, per le partecipazioni di tipo verticale;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le forniture da assumere;
- d. che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le forniture direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;

- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e. i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 8.4, in quanto pertinenti;
- f. che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

8.5 Soccorso istruttorio

8.5.1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 9, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 8.4, la Stazione appaltante:

- a. assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b. l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;

8.6 Esclusioni definitive

8.6.1. Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a. in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 8.5, lettera a);
- b. per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 2016, alle condizioni di cui al comma 5 della stessa norma;
- c. che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d. le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 8.5:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs n. 50 del 2016 o con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

Art. 9 (Subappalto e cessione del Contratto)

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 lettera b) del codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2. La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere il pagamento direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice; negli altri casi i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 10 (Avvalimento)

- 10.1. L'impresa concorrente (o in caso di R.T.I. o di Consorzio, le singole imprese raggruppate, raggruppande o consorziate) può soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo attraverso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs 50/2016.
- 10.2. In tale caso dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegando il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti economici e/o tecnici e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. La società ausiliaria risponderà in solido con il concorrente delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Art. 11 (Garanzia provvisoria e garanzia definitiva)

- 11.1. A garanzia degli obblighi assunti, le ditte partecipanti devono costituire una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del valore dell'appalto, stimato in € 180.000,00 Iva esclusa. La cauzione provvisoria verrà svincolata, per le ditte non aggiudicatrici, al momento della aggiudicazione dell'appalto.
- 11.2. Inoltre deve essere presentato, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 11.3. La documentazione di cui ai precedenti 11.1 e 11.2 deve essere resa inderogabilmente in formato elettronico con firma digitale apposta dal contraente (impresa partecipante) e dal fideiussore (compagnia assicurativa).
- 11.4. La Ditta Aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione dovrà fornire cauzione definitiva, pari al 10% del valore dell'appalto e comunque secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/16. Come previsto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/16 e richiamato dall'art. 113 dello stesso Decreto, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La garanzia dovrà avere efficacia fino allo svincolo da parte del Beneficiario. Il Fideiussore verserà, a semplice richiesta scritta del Committente/Beneficiario ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto, in conseguenza dell'inadempienza del Concessionario, nei limiti delle somme di cui al comma precedente. Il Fideiussore dovrà rinunciare al beneficio della preventiva escussione dell'obligato principale ai sensi dell'art.1944 C.C. e ad avvalersi del termine previsto dal secondo comma dell'art.1957 del C.C. In nessun caso le spese e gli oneri derivanti dalla fidejussione potranno essere posti a carico del beneficiario.

11.5. ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquantapercento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto, l'operatore economico segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

11.6. La cauzione definitiva verrà svincolata dopo che la ditta aggiudicataria avrà integralmente adempiuto al contratto e dopo che siano stati regolati tutti i rapporti contrattuali.

Art. 12 (Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto)

12.1. Il contratto non può essere stipulato prima:

12.1.1. che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace;

12.1.2. dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, e 11, del D.Lgs n. 50 del 2016;

12.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta:

- 12.2.1. a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- 12.2.2. a depositare presso la Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all'art. 11.1, stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- 12.2.3. se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione della fornitura;
- 12.2.4. se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante;
- 12.2.5. nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

12.3. Adempimenti anteriori alla consegna.

La consegna può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del D.Lgs n. 50 del 2016.

12.4. Adempimenti per la consegna. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- 12.4.1. le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - a. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),

- c. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso D.Lgs, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- d. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del D.Lgs n. 81 del 2008;

12.4.2. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;

12.4.3. in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici delle forniture, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 81 del 2008.

Art. 13 (Revisione dei prezzi)

Decorso un anno dall'attivazione del contratto, l'impresa aggiudicataria o la Stazione Appaltante possono procedere alla richiesta di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i

Art. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatture e pagamenti)

14.1 Le fatture dovranno essere caricate sul sistema pagamenti della Regione Lazio ed essere intestate all'ASL Roma 5, Via Acquaregna 1/15, 00019 Tivoli (RM) – P.I./C.F. 04733471009 e dovranno riportare gli estremi del c/c (codice IBAN) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale, corrispondente a quanto l'Impresa aggiudicataria aveva comunicato al Committente, prima della stipula del Contratto, nonché il Codice Identificativo della Gara (CIG), ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i.

14.2 Per il pagamento delle stesse, come previsto dal DCA U00006 del 02.01.2018, la ditta affidataria dovrà aderire alla "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCSS Pubblici e dell'Azienda ARES 118", così come modificato e integrato dal DCA n. 32 del 30.01.2017.

- 14.3 La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvengano ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate al Committente, il quale non si assume nessuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
- 14.4 Il Committente provvederà al pagamento di ogni fattura del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, nei termini di legge, previa acquisizione della prevista documentazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti preposti, nonché della documentazione attestante il regolare svolgimento dell'attività.
- 14.5 Qualora da una verifica l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto alla fornitura oggetto dell'appalto, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società-cooperativa, e rispetto alle disposizioni degli istituti previdenziali, dei premi contributivi e dei premi obbligatori, il Committente procederà ai sensi dell'Art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi.
- 14.6 Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva di incamerare il deposito cauzionale, posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituito dalla fideiussione a norma di legge.

Art. 15 (Penali)

- 15.1 Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.)
- 15.2 In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, sarà applicata una penale giornaliera del 2‰ (duepermille) dell'importo netto contrattuale.
- 15.3 Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
- 15.4 Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 16 (Tutela dei dati personali)

- 16.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE o GDPR), la ASL Roma 5 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

16.2 Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla ASL Roma 5 per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla ASL Roma 5, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dalla ASL Roma 5 potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità richieste alla ASL Roma 5, in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

16.3 Base giuridica e natura del conferimento

- Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla ASL Roma 5, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

16.4 Natura dei dati trattati

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
- Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. giudiziari) di cui all'articolo 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

16.5 Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UR.

16.6 Ambito di comunicazione di diffusione di dati

I dati saranno trattati dal personale della ASL Roma 5 che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e del personale che svolge attività inerenti,

nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere:

- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o di assistenza alla ASL Roma 5, in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione Giudicatrice e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241);
- Comunicati all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10.01.2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16 e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.Lgs. 50/2016), il concorrente /contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.aslroma5.it sezione "Bandi di gara"; inoltre il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma5.it;

16.7 Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

16.8 Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

16.9 Diritti del concorrente /interessato

- Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE.
- In particolare, l'interessato ha il diritto di:
 - i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - iii) il diritto di chiedere, e nel caso di ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento
 - iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del regolamento UE.

- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

16.10 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati

- Titolare del trattamento è la ASL Roma 5, Via Acquaregna 1-15 – 00019 Tivoli (Rm) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RDP)

16.11 Consenso al trattamento dei dati personali

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro-tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento, come sopra definito, dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della ASL Roma 5, per le finalità sopra descritte.
- L'impresa aggiudicataria verrà designata, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, quale Responsabile del Trattamento dei dati per conto del Titolare del Trattamento in forza di sottoscrizione del contratto.
- Con la sottoscrizione del presente documento si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati.

Art. 17 (Fallimento dell'Appaltatore)

17.1 Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

17.2 Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

Art. 18 (Risoluzione del contratto – Clausole risolutive espresse)

- 18.1 La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- 18.1.1 il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- 18.1.2 con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
 - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- 18.1.3 l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- 18.1.4 l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
- 18.2 Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:
- 18.2.1 l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.;
- 18.2.2 il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
- 18.3 Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
- 18.3.1 nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- 18.3.2 nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- 18.4 Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
- 18.5 Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione della fornitura, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
- 18.6 Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le forniture. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 18.7 Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 18.8 Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà fatta all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle forniture.
- 18.9 In contraddittorio fra la Stazione Appaltante e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza delle forniture.

Art. 19 (Controversie)

- 19.1 Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per quanto non contenuto nel presente Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 19.2 Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al Rup, altrimenti non saranno presi in nessuna considerazione.
- 19.3 Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
- 19.4 Il direttore dell'esecuzione del contratto darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dell'esecuzione del contratto provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
- 19.5 Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario

Art. 20 (Foro competente)

Tutte le controversie, insorte in merito all'applicazione, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto, che non dovessero essere composte nei modi di cui all'Art. 18 del presente Disciplinare saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Tivoli.